

**Scheda 5- Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-357/07** – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE

"Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Art. 13, parte A, n. 1, lett. a) – Prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata investita, dalla High Court of Justice (Regno Unito), della questione inerente l'interpretazione dell'art. 13 parte A della direttiva 77/388/CEE, la quale esonera dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alcune "attività di interesse pubblico". Nell'ambito di tali attività, sono ricomprese quelle erogate dai "servizi pubblici postali", nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessorie a tali attività, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni. In particolare, la Corte è stata richiesta di chiarire se, per "servizi pubblici postali", come tali esenti dall'applicazione dell'IVA sulle prestazioni eseguite, debbano intendersi soltanto quelli cui sia stata attribuita dalle autorità, ai sensi della direttiva 97/67, la "riserva" sulle operazioni tipiche postali, ovvero, vigente un regime di liberalizzazione del settore, anche le imprese private che in tale settore operano. A tal proposito la Corte ha precisato che la nozione di "servizi pubblici postali" riassume in sé tutti gli operatori che si obbligano ad assicurare, in uno Stato Membro, la totalità o una parte del servizio postale, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata. In secondo luogo, la Corte è stata interpellata circa l'estensibilità, o meno, dell'esenzione IVA a tutte le prestazioni assicurate dai "servizi pubblici postali", nessuna esclusa (salva l'eccezione, sopra menzionata, relativa al trasporto di persone e alle telecomunicazioni). Al riguardo, la Corte ha sottolineato che occorre considerare lo scopo perseguito dalla stessa normativa comunitaria sull'esenzione da imposta IVA. Tale finalità si identifica nell'esigenza di perseguire l'interesse pubblico del consumatore a fruire di determinati servizi a basso prezzo, attraverso l'esonero dal prelievo IVA che, come è risaputo, in sostanza grava sul consumatore medesimo nella forma di un aumento del prezzo del servizio o del prodotto. Pertanto tale esenzione, istituita in funzione del pubblico interesse a tutelare soggetti considerati "deboli", non può essere concessa nel caso di operazioni negoziate "individualmente", le quali rispondono ad interessi specifici di singoli soggetti economici. Infatti, se questi ultimi hanno ottenuto di pattuire individualmente i termini della contrattazione, significa che non sono consumatori "qualsiasi", ma entità dotate di particolare forza contrattuale. Pertanto, non imponendosi l'esigenza, nel caso di specie, di tutelare l'interesse generale del consumatore, non si giustifica l'applicazione di un trattamento fiscale che, come quello dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, venga a creare, a favore del destinatario del servizio o acquirente del bene, situazioni di vantaggio.

**Stato della Procedura**

Il 23/4/2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C -357/07 (art. 234 TCE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza produce effetti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, in termini di maggiori entrate fiscali. Infatti, a seguito della sentenza in oggetto, la Commissione europea ha interpellato gli Stati Membri sulla vigenza, nel loro territorio, di normative che esonerassero da IVA le prestazioni rese dai servizi postali in condizioni individuali, avanzando richiesta, in caso positivo, di modificare detta disciplina nel senso del passaggio di tali operazioni ad un regime di imposizione. Ciò dovrebbe implicare, per l'Italia, grazie alla modifica dell'art. 10, comma 1, n. 16 del D.P.R. 633/72, l'introito di € 5,6 milioni all'anno.

PAGINA BIANCA

## GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

**GIUSTIZIA**

Nell'ambito del settore "giustizia" si rilevano 5 pronunciamenti emessi, in numero di 4, a definizione di rinvii pregiudiziali esperiti da giudici stranieri e, in numero di uno, a decisione di rinvio sollevato da giudice italiano (C-394/07 "Rispetto dei diritti alla difesa – reciproco riconoscimento e reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie – interpretazione dell'art. 27 punto 1) della Convenzione di Bruxelles. (Corte d'Appello di Milano)"

Per nessuna delle cause in questione sono rilevabili effetti di natura finanziaria.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE GIUSTIZIA</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1 C-394/07</b>	Rispetto dei diritti alla difesa – reciproco riconoscimento e reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie – interpretazione dell'art. 27 punto 1) della Convenzione di Bruxelles. (Corte d'Appello di Milano)	ordinanza	NO
<b>Scheda 2 C-348/07</b>	Estinzione di contratto di agenzia – determinazione dell'indennità dovuta ad agente commerciale – Art. 17 n. 2 lett. a) della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE.	sentenza	NO
<b>Scheda 3 C- 523/07</b>	Reg. (CE) 2003/2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: artt. 1, n. 2, lett. D), 8, n. 1, 13, n. 1, 20, n. 1 – Presa a carico e collocazione dei minori. Determinazione della residenza abituale. Provvedimenti d'urgenza.	sentenza	NO

<b>Scheda 4</b> <b>C-429/07</b>	Facoltà di intervento della Commissione in un procedimento nazionale – art. 15 n. 3 del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2002 – Artt. 81 e 82 del Trattato CE – nozione comunitaria e nozione nazionale di “ammenda”	sentenza	NO
<b>Scheda 5</b> <b>C-14/08</b>	Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale – Atto notarile – Regolamento (CE) n. 1348/2000	sentenza	NO

**Scheda 1 – Giustizia****Rinvio Pregiudiziale n. C-394/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Convenzione di Bruxelles – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Esclusione del convenuto dal procedimento dinanzi al Tribunale dello Stato di origine per inottemperanza a un ordine giudiziale”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dalla Corte di Appello di Milano, di pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 riguardante, fra l’altro, l’esecuzione, in uno Stato aderente alla Convenzione, delle “decisioni” in materia civile e commerciale rese dalle competenti autorità di un altro Stato contraente.

Ai sensi della Convenzione sopra menzionata, si intende per decisione qualsiasi provvedimento, recante una decisione, emesso da un’autorità giurisdizionale di uno Stato aderente alla Convenzione stessa, quale che sia la denominazione attribuita a tale provvedimento. In particolare, il summenzionato art. 27 punto 1 precisa che dette “decisioni” non possono ricevere esecuzione in un altro Stato contraente quando esse siano contrarie all’“ordine pubblico” vigente in quest’ultimo Stato.

La Corte, quindi, è stata investita della questione relativa all’ eventuale contrarietà all’ordine pubblico di una decisione, emessa da un giudice di uno Stato contraente, al termine di un procedimento giurisdizionale dal quale il convenuto, regolarmente costituitosi per parte sua, era stato estromesso con ordinanza, in ragione della sua mancata ottemperanza ad altra ordinanza precedentemente adottata nell’ambito del medesimo procedimento.

A tal proposito, la Corte ha stabilito che il “diritto alla difesa” è principio fondante degli ordinamenti statali e, quindi, appartiene al novero dei principi di “ordine pubblico”.

Di conseguenza, atteso che la decisione di cui si chiede il riconoscimento, cioè l’esecuzione nell’ambito di uno Stato contraente, è stata adottata dalle autorità giudiziarie di altro Stato contraente in base ad una violazione di detto diritto alla difesa, la Corte ha escluso che la decisione in oggetto possa ricevere esecuzione nel contesto di altro Stato Membro, in ragione di una corretta interpretazione dell’art. 27 punto 1 e, nello specifico, della nozione di “ordine pubblico” cui tale disposizione fa riferimento.

**Stato della Procedura**

In data 2 aprile 2009, la Corte di Giustizia ha emanato l’ordinanza con la quale ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa n. C-394/07

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-348/07 ex art. 234 TCE**

“Estinzione di contratto di agenzia – determinazione dell’indennità dovuta ad agente commerciale – Art. 17 n. 2 lett. a) della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Landgericht Amburg (Germania), di pronunciarsi in ordine all’interpretazione dell’art. 17, n. 2 lett. A) della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri riguardo alla normativa concernente gli agenti commerciali indipendenti.

A tal proposito la Corte ha statuito che il diritto all’indennità, spettante all’agente dopo la cessazione del contratto con il suo preponente, non deve necessariamente essere circoscritto, quanto all’importo di tale indennità, alle mere provvigioni perse dall’agente stesso nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale, ma che, nella liquidazione della somma in oggetto, debbano essere tenuti in conto anche i vantaggi ottenuti dal preponente in conseguenza delle operazioni con i clienti procurati dall’agente.

Tuttavia, la Corte ha stabilito che, nel computo dei vantaggi del preponente, ai fini della stima della somma spettante all’agente quale indennità di fine rapporto, si debbono osservare determinati criteri. In tal modo, se il preponente è rappresentato da una società appartenente ad un gruppo, non è consentito, nella stima della liquidazione dell’agente, conteggiare, oltre ai vantaggi del preponente medesimo, anche i vantaggi ottenuti da tutte le altre società facenti parte del gruppo.

**Stato della Procedura**

In data 26 marzo 2009, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C – 348/07, ai sensi dell’art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.



**Scheda 3 Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C - 523/07 ex art. 234 TCE**

“Reg. (CE) 2003/2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: artt. 1, n. 2, lett. D) 8, n. 1, 13, n. 1, 20, n. 1 – Presa a carico e collocazione dei minori. Determinazione della residenza abituale. Provvedimenti d'urgenza.”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Korkein Hallinto Oikeus (Finlandia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 1, 8, 13 e 20 del Regolamento 2201/2003 contenente la regolamentazione della competenza, del riconoscimento da Stato Membro a Stato Membro, nonché dell'esecuzione, relativamente a decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

Sul punto, la Corte ha statuito che nella nozione di “materie civili”, che individua l'oggetto al quale si applica il regolamento sopra menzionato, rientra un provvedimento che ordina la presa in carico immediata e la collocazione di un minore fuori della famiglia di origine, sempre che tale misura sia conforme alle norme di diritto pubblico nazionali concernenti la protezione dei minori.

La Corte ha inoltre chiarito, ai fini della individuazione della residenza di un minore che risulta risiedere formalmente in uno Stato membro ma che soggiorna in altro Stato Membro senza fissa dimora, che il concetto di “residenza abituale”, come definito dalla normativa comunitaria di cui sopra, deve essere valutato, nel caso di specie, avendo riguardo al luogo in cui il minore trova una certa integrazione familiare e sociale. La sussistenza di una tale integrazione deve, peraltro, essere apprezzata con riferimento alla durata e alla regolarità del soggiorno, nonché alle ragioni e alle condizioni di questo, al luogo della frequenza scolastica e alle condizioni linguistiche del minore, etc...

Il Giudice comunitario ha poi sottolineato che un giudice di uno Stato Membro, il quale, ai sensi del Regolamento, non sarebbe, in condizioni normali, competente ad emanare un provvedimento cautelare nei confronti di un minore, essendone facoltato solo il giudice di altro Stato Membro, è comunque autorizzato ad assumere tale misura quando si impongano ragioni di “urgenza” ed il provvedimento stesso si rivolga alla protezione dei minori che sono presenti nello Stato Membro di cui si tratta. L'atto cautelare in questione, ha aggiunto la Corte, non deve necessariamente essere comunicato alle competenti autorità dello Stato Membro dotato di giurisdizione sul minore, salvo che la comunicazione sia imposta dall'“interesse superiore del minore”.

**Stato della Procedura**

In data 2 aprile 2009, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C – 523/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C - 429/07 ex art. 234 TCE**

“Facoltà di intervento della Commissione in un procedimento nazionale – art. 15 n. 3 del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003 – Art.81 e 82 del Trattato CE – nozione comunitaria e nozione nazionale di “ammenda””.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Gerechtshof Amsterdam (Olanda) di interpretare l'art. 15, n. 3, del Regolamento n. 1/2003, relativo all'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 TCE. In particolare, l'articolo sopra menzionato dispone, per garantire la collaborazione fra autorità nazionali e comunitarie ai fini di una migliore applicazione delle regole concorrenziali, che la Commissione europea ha il diritto a presentare, d'ufficio, osservazioni scritte alle giurisdizioni interne dei singoli Stati Membri, se ciò sia funzionale a garantire l'uniforme applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato. Questi ultimi definiscono i comportamenti, contrari ai principi del libero mercato, che la Commissione europea deve sanzionare con le misure che il Trattato stesso ha messo a sua disposizione all'art. 83. A tal proposito, la Corte ha precisato che l'intervento della Commissione, nell'ambito dei procedimenti pendenti di fronte ai giudici nazionali e tramite la presentazione di memorie scritte, è giustificato anche quando detti procedimenti non hanno per oggetto, direttamente, l'applicazione degli artt. 81 e 82 TCE, ma, pur vertendo su altre questioni, presentano comunque una connessione con gli articoli in argomento, tanto che l'intervento della Commissione si inserisce nella prospettiva di consentire l'uniformità della loro applicazione. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che l'art. 15 suddetto debba applicarsi, con il relativo diritto di intervento della Commissione come sopra descritto, anche quando, di fronte ad una magistratura nazionale, si controverta della deducibilità, dagli utili imponibili di una società ai fini dell'imposta sui redditi, dell'importo corrispondente all'ammenda che la Commissione medesima ha inflitto a quella stessa società, per aver violato i predetti artt. 81 e 82. Infatti, il potere della Commissione di intervenire in tale giudizio, si giustifica in ragione dell'esigenza di corroborare la dimostrazione che l'ammenda inflitta non può costituire oggetto di detrazione dalla base imponibile della società, altrimenti l'efficacia della sanzione verrebbe attenuata dal meccanismo della riduzione dell'onere fiscale, grazie alla decurtazione della ricchezza tassabile. Di conseguenza, se detto intervento è pertinente all'interesse di tutelare l'efficacia dell'ammenda, inflitta per violazione degli artt. 81 e 82, esso risulta parimenti finalizzato a creare le condizioni per l'effettiva applicazione, uniforme per tutta la UE; delle norme stesse sancite dagli articoli suddetti, anche se queste non costituiscono l'oggetto immediato del giudizio in cui la Commissione ha inserito le proprie osservazioni.

**Stato della Procedura**

L'11/06/2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C – 429/07 (art. 234 TCE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

**Scheda 5 Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-14/08 ex art. 234 TCE**

“Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale.”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Juzgado de Primera Instancia di San Javier (Spagna), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 16 del Regolamento 1348/2000 relativo alla notificazione ed alla comunicazione, negli Stati Membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. In particolare, l'art. 16 stabilisce la disciplina da applicarsi in caso di notificazione o comunicazione di atti "stragiudiziali", con quest'ultima nozione facendosi riferimento ai documenti formati al di fuori di un procedimento giudiziario. La questione specificatamente posta alla Corte di Giustizia verte sull'idoneità di detta nozione a ricomprendere - oltre agli atti redatti al di fuori di un processo, ma in ogni caso connessi, in qualche modo, ad un processo già pendente o all'instaurazione di un processo nuovo - anche i documenti redatti al di fuori di un'attività giurisdizionale e assolutamente autonomi rispetto ad un qualche giudizio già in essere o instaurato contestualmente. Alla tipologia di atti stragiudiziali, da ultimo citata, appartiene il documento del caso di specie, il quale si identifica in un atto notarile, evidentemente non rapportabile in nessuna maniera ad un iter processuale parallelo, con il quale una società spagnola recedeva da un contratto con determinati clienti del Regno Unito e di Irlanda. Rispetto alla questione di cui è stata investita, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la dicitura di cui all'art. 16, relativa agli atti "stragiudiziali", ricomprenda tutti i documenti formati in sede extraprocessuale, sia connessi ad una vertenza giudiziaria, sia indipendenti da essa. Ne consegue che la disciplina contenuta nell'art. 16 predetto ed in generale nel Regolamento 1348/2000 - intesa a creare un agile sistema di trasmissione da Stato Membro a Stato Membro, a fini di notifica, degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile e commerciale - si applica anche ai documenti "stragiudiziali" che non hanno relazione con un procedimento giudiziario. L'opzione, da parte della Corte di Giustizia, per un'interpretazione il più possibile estesa della categoria di "atti stragiudiziali", trova il suo fondamento nella finalità del Regolamento medesimo. Quest'ultimo, infatti, è preordinato al buon funzionamento del mercato interno, in quanto l'istituzione di meccanismi che facilitino la notifica transfrontaliera di atti relativi alla materia civile e commerciale, non può che fornire un apporto consistente allo sviluppo delle negoziazioni fra gli Stati Membri. In questa prospettiva, si impone una lettura estensiva della nozione di "atti stragiudiziali", allo scopo di favorire il più possibile lo svolgimento delle transazioni transfrontaliere.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 14/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

**Istruzione, universita' e ricerca**

PAGINA BIANCA

**Istruzione, Università e Ricerca**

Il presente settore comprende un solo caso di rinvio pregiudiziale, elevato da giudice italiano. Non rilevano, al contrario, ipotesi di rinvii ex art. 234 TCE esperiti da magistrature di altri Stati Membri della UE.

Riguardo all'unica fattispecie che viene in considerazione per il presente settore, non sussistono possibili ricadute sul bilancio finanziario dello Stato italiano.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1 C- 311/06</b>	Riconoscimento di titoli rilasciati da un Paese Membro della CE – esercizio in Italia della professione corrispondente a quella cui il cittadino comunitario è abilitato nel Paese che ha rilasciato detti titoli – Direttive 89/48/CEE e 2001/19/CE (Consiglio di Stato).	sentenza	NO

**Scheda 1 - Istruzione****Rinvio pregiudiziale n. C-311/06** – ex articolo 234 del Trattato CE.

"Applicazioni delle disposizioni del comma 218 dell'articolo 1 della legge 266/2005"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Consiglio di Stato (Italia), di interpretare alcune disposizioni della Direttiva 89/48/CEE, relativa al reciproco riconoscimento, fra gli Stati membri delle Comunità, dei diplomi di istruzione superiori che attestano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. In particolare, l'art. 3, primo comma, lett. a) della direttiva sopra menzionata stabilisce che, quando nello Stato Membro, che ospita il professionista, l'accesso ad una professione regolamentata è subordinato al possesso di certi requisiti, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato Membro di accedere alla medesima professione, se il richiedente è munito dei requisiti previsti dall'altro Stato Membro per l'accesso a questa stessa professione sul suo territorio. Ad esempio - atteso che, per esercitare la professione di ingegnere in Italia occorre essere muniti di relativo diploma universitario italiano e di iscrizione all'apposito albo, previo superamento di esame di Stato in Italia, mentre, per esercitare la stessa professione in Spagna, il soggetto deve frequentare un corso di studi superiore in tale Paese e, quindi, essere iscritto nel relativo albo spagnolo in base al superamento di esame tenuto dall'amministrazione spagnola - la direttiva impone alla Spagna di consentire l'accesso all'esercizio professionale, sul suo territorio, all'ingegnere italiano che si trovi provvisto di diploma superiore ed iscrizione all'albo rilasciati dalle competenti autorità italiane, così come impone a queste ultime di ammettere all'esercizio, in Italia, l'ingegnere che abbia conseguito diploma professionale ed iscrizione all'albo rilasciati dall'amministrazione spagnola. Il caso concreto concerneva un soggetto che, conseguito in Italia il diploma per la professione di ingegnere, senza aver sostenuto l'esame di Stato per l'iscrizione al relativo albo, aveva tuttavia ottenuto una ratifica, in Spagna, del suo corso di studi. Ritornato in Italia, lo stesso chiedeva il riconoscimento della ratifica ottenuta in Spagna, senza vantare né il superamento di un corso di studi spagnolo conferente la qualifica di ingegnere, né i requisiti richiesti alla bisogna dall'ordinamento italiano. Attraverso il riconoscimento in Italia della ratifica spagnola, l'interessato avrebbe ottenuto di poter esercitare in Italia senza aver né completato l'iter previsto dalla legge italiana per tale esercizio (gli mancava infatti il superamento dell'esame di Stato), né soddisfatto i requisiti previsti dall'ordinamento spagnolo per accedere alla medesima attività. La Corte, pertanto, ha negato che a tale fattispecie potesse applicarsi il "riconoscimento" disciplinato dalla 89/48/CEE.

**Stato della Procedura**

In data 29 gennaio 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C-311/06

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.